

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21 APRILE 2023

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 15:30, il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati riunito presso la propria sede, con la presenza dei Sigg.ri Consiglieri Avvocati: Fabio Benigni (Presidente), Roberto Fabiano (Vicepresidente), Francesco Castellano (Consigliere Segretario) Carlo Frasca (Consigliere Tesoriere), Ennio Napolillo, Maria Carmela Picariello, Elvira Festa, Rosa Barletta, Fioravante Annunziata, Gerarda Russo, Gerardo Di Martino, Pasquale Acone, Francesco Saverio Iandoli, Raffaele Tecce, Antonio Picciocchi.

Verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei Consiglieri in numero legale, si procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno originariamente inoltrato per la seduta del 17.4.2023.

Sul punto 8) dell'ordine del giorno ["segnalazione avvocato politica vicenda processuale non essendo tale compito istituzionalmente ad esso riconducibile, ritiene di dissentire dal contenuto del provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale di Avellino in data 15.3.2023, nella parte in cui, dopo aver constatato che il Collegio giudicante - nell'ambito di un procedimento penale - aveva dichiarato la propria astensione sussistendo gravi ragioni di convenienza, nel confermare, invece, l'assegnazione del procedimento al medesimo collegio, trasferisce, in maniera discutibile, in capo all'Avvocatura la responsabilità di una decisione corroborata dal contegno degli stessi Magistrati.

All'uopo il Consiglio rimarca la necessità di ribadire con fermezza l'importanza e la centralità del diritto di difesa esercitato dall'Avvocatura quale presidio di legalità, a tutela di principi costituzionalmente riconosciuti e garantiti.

Il diritto di difesa deve poter essere esercitato in ogni sua declinazione, ivi compresa la possibilità di sollevare questioni che riguardano le ragioni di opportunità contemplate dall'articolo 36 c.p.p., senza che si adombri il sospetto che il Difensore tenti di perseguire surrettiziamente scopi occulti come quello di "liberarsi del giudice naturale".

Sul punto 9) dell'ordine del giorno ["segnalazioni avv.ti: OMA 5505" "] l'avv. Francesco Castellano relaziona in ordine alla segnalazione inoltrata dall'Avv. OMA 5505.



Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, ritiene di evidenziare come il Collega, nel corso dell'attività professionale, abbia sempre tenuto una condotta irreprensibile, distinguendosi per correttezza e professionalità.

Quanto alla segnalazione dell'Avv. OMISSIS, relaziona l'avv. Ennio Napolillo informando il Consiglio di aver già provveduto, unitamente agli Avv.ti Di Martino e Annunziata, a prendere contatti con i competenti Uffici al fine di addivenire alla risoluzione della problematica.

Il Consiglio ne prende atto.

Sul punto 11) dell'ordine del giorno ["convenzioni e accreditamenti: Università, corso Formazione curatori speciali, "Dipartimento internazionale", "Diritti umani e protezione internazionale", Corso perfezionamento onere prova e consulenza contabile", "Annual Conference & AGM" "] l'avv. Francesco Castellano relaziona e il Consiglio ne prende atto. Con riferimento al "Corso di formazione per avvocati curatori speciali del minore in ambito civile", il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delega la segreteria amministrativa a provvedere ad inoltrare la richiesta alla Scuola Superiore dell'Avvocatura per ottenere i files delle registrazioni del citato corso tenutosi dal 26 settembre al 23 novembre 2022, affinché queste possano essere messe a disposizione, con finalità di formazione, degli iscritti all'Ordine.

Alle ore 16:52 interviene alla seduta l'avv. Amato Rizzo.

<u>Sul punto 10) dell'ordine del giorno</u> ["problematiche Giudice di Pace"], l'avv. Barletta relaziona rimarcando una serie di problematiche, alcune annose, registratesi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Avellino che rendono estremamente gravoso l'esercizio della professione forense.

In particolare si devono, per l'ennesima volta, denunciare le gravi disfunzioni relative innanzitutto alla eccessiva durata dei processi civili determinata, tra l'altro, da rinvii delle udienze estremamente lunghi - troppo spesso anche superiori ai sei mesi - nonché dal mancato tempestivo deposito delle sentenze.

E' doveroso stigmatizzare, inoltre, sia il comportamento non più tollerabile di molti magistrati in funzione presso il predetto Ufficio - i quali, sovente, riconoscono i compensi degli avvocati



quantificandoli al di sotto "del minimo" sancito dalle vigenti tariffe - sia il costante ritardo che si verifica nella liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello stato.

Si deve, inoltre, censurare che, sempre presso il predetto Ufficio, v'è pure una preoccupante carenza di magistrati in quanto, rispetto ad una pianta organica che prevede la presenza di circa venti unità, si registra la presenza di soli sei giudici effettivi (uno dei quali "distaccato"). Le denunziate problematiche rischiano di acuirsi notevolmente alla luce dell'ampliamento della competenza per valore del Giudice di Pace, con inevitabile incremento del numero dei procedimenti iscritti a ruolo e conseguente potenziale paralisi dell'attività giudiziaria.

Il Consiglio, nel ritenere non ulteriormente tollerabile la situazione denunciata e riservandosi ogni iniziativa, chiede al referente del Giudice di Pace, unitamente all'avv. Picciocchi e all'avv. Annunziata, di continuare a monitorare le questioni evidenziate e, previa interlocuzione con le Autorità preposte, di relazionare alla prossima seduta consiliare.

Quanto all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, l'avv. Barletta segnala che, nonostante l'ultimazione degli interventi di adeguamento, non è stato effettuato il trasferimento degli uffici al piano terra dell'edificio che lo ospita.

Il Consiglio prende atto della segnalazione e delibera di sollecitare il Presidente del Tribunale affinché si proceda al trasferimento in tempi rapidi.

Il Consiglio, inoltre, con riguardo alla pubblicazione delle fasce orarie per le udienze da celebrarsi dinanzi agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, rimarca l'esigenza di renderne omogenea la divulgazione.

Chiede, pertanto, al Presidente del Tribunale di uniformare le modalità di diffusione alla quale dovrà, analogamente a quanto già disposto per le udienze dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Avellino, provvedere unicamente il Tribunale mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

<u>Sul punto 7), dell'ordine del giorno</u> ["problematiche rito riforma Cartabia"], l'avv. Picariello relaziona segnalando una serie di criticità derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni contenute nella cd. Riforma Cartabia.



Il Consiglio, udita l'ampia relazione dell'avv. Picariello, delega quest'ultima ad interloquire con il Presidente del Tribunale affinchè si individuino, congiuntamente ai Magistrati, prassi virtuose che limitino i contrasti e forniscano soluzioni atte a rendere meno oneroso l'esercizio dell'attività difensiva.

Tra le varie ed eventuali:

- ✓ L'avv. Fioravante Annunziata, già designato nella seduta consiliare dell'8.3.2023

 Responsabile della corretta applicazione delle norme dell'Ordinamento Giudiziario,

 propone al Consiglio di istituire una Commissione ad hoc ritenendo, in tal modo, di

 poter meglio svolgere la funzione affidatagli.
 - Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la proposta ed istituisce la relativa Commissione.
- ✓ Il Consiglio, sentito il parere del Consigliere Tesoriere, autorizza la spesa di € 2.800,00 iva inclusa per il servizio di restauro del mobilio presente nella biblioteca De Marsico, sede dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
- ✓ L'avv. Gerardo Di Martino rappresenta che: con Circolare del 16.3.2023 il DAG Ministero Giustizia ha stabilito, tra l'altro, che : a) l'art. 164 disp. att. c.p.p. resta applicabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022, anche quando l'atto d'impugnazione sia stato trasmesso tramite posta elettronica certificata; b) in caso di mancato deposito delle copie prescritte dalla legge, l'ufficio applicherà la disposizione di cui all'art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002.

L'interpretazione suggerita con la predetta circolare appare evidentemente contrastante con il contenuto delle richiamate disposizioni di legge, finendo con l'imporre al difensore di depositare le copie cartacee dell'atto di impugnazione, già inoltrato a mezzo pec; in tal modo viene trasferito dagli Uffici ai difensori un onere neppure previsto dalle disposizioni di legge.

Il richiamato art. 164 disp. att. c.p.p. è finalizzato, infatti, all'immediata attuazione di disposizioni contenute nel codice di procedura penale aventi ad oggetto il solo deposito cartaceo degli atti; mentre non esiste alcuna attinenza con il corpo normativo "emergenziale" disciplinante il deposito telematico, oggi "confluito" nella riforma Cartabia.

Quest'ultimo, all'evidenza, non contiene alcuna statuizione che imponga alle parti ed



ai loro difensori di far seguire il deposito dell'atto di impugnazione (telematico) dal deposito delle copie cartacee di esso.

Sarebbe, d'altro canto, illogico pretenderlo e, difatti, il Legislatore non lo ha previsto. Invero, abrogata la facoltà del deposito "esterno", ossia quello effettuato presso la Cancelleria del luogo in cui si trova l'impugnante (art. 572 comma 2 cpp) e volendo aderire all'interpretazione fornita dal DAG ministeriale, si perviene al paradosso per cui il difensore potrà depositare telematicamente l'atto a chilometri di distanza rispetto al suo domicilio ma, contestualmente, non potrà ritenersi sollevato dagli ulteriori incombenti – non previsti dalla Legge – giacché dovrebbe comunque recarsi presso quella stessa Autorità, ossia la sede del giudice che ha emesso il provvedimento gravato, al solo fine di depositare le copie cartacee dell'atto.

Il Consiglio, preso atto della relazione del Consigliere Di Martino, invita il Ministero della Giustizia a rivedere la propria determinazione e l'Organismo Congressuale Forense e il Consiglio Nazionale Forense a valutare tutte le opportune iniziative atte a superare l'interpretazione errata fornita dalla circolare ministeriale che ha prodotto effetti negativi sull'Avvocatura gravata da un ulteriore onere non previsto dalla legge.

- ✓ Il consigliere avv. Carlo Frasca formula istanza al Consiglio affinché venga con la massima urgenza richiesta delega al CNF per l'organizzazione presso il foro del corso previsto dall'articolo 179 ter disposizioni attuative c.p.c., onde tempestivamente consentire ai Colleghi interessati di validamente richiedere l'iscrizione all'albo dei professionisti abilitati alle vendite giudiziarie, di cui alla citata norma.
 - Il Consiglio delibera di formulare la richiesta di delega così come proposto dal Consigliere Frasca.
- ✓ Il Tesoriere avv. Carlo Frasca comunica che il bilancio sarà predisposto nei termini di legge e che è necessario, all'uopo, procedere alla convocazione dell'assemblea generale degli iscritti.
- ✓ Il Consiglio delibera, altresì, di riconoscere : a) n. 4 (quattro) crediti formativi al Convegno Organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino dal titolo "Inammissibilità e improcedibilità nel giudizio penale di impugnazione".
- ✓ E' pervenuta in data 3.3.2023 richiesta, a firma congiunta del Presidente di Aiga Sezione di Avellino e del Presidente di AL.AM. Conciliazione, di collaborazione per



l'organizzazione del Corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Il Consiglio, sentito il referente della Scuola Forense, esaminata la predetta richiesta e considerata anche la precedente positiva collaborazione nell'organizzazione del Corso per l'anno 2022/2023, approva la richiesta e delibera di istituire il Corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato per l'anno 2023/2024 in collaborazione con Aiga Sezione di Avellino e AL.AM. Conciliazione.

Alle ore 18:30 l'adunanza è terminata.

Il Consigliere Segretario Avv. Francesco Castellano



Il Presidente Avv. Fabio Benigni